

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 006/CSA (2015/2016)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.108/CSA– RIUNIONE DEL 21 MAGGIO 2015

I° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Patrizio Leozappa, Dott. Antonino Tumbiolo – Componenti;
Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonello Metitieri - Segretario.

1. RICORSO TERNANA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DUGANDZIC MARKO SEGUITO GARA TERNANA/PRO VERCELLI DEL 9.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 105 dell'11.5.2015)

Con reclamo in data 13.5.2015, la Ternana Calcio S.p.A. ha impugnato la squalifica di 3 giornate effettive irrogata al proprio calciatore Dugandzie Marko con provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uff. n. 105 dell'11.5.2015, in relazione ai fatti riferiti alla gara Ternana – Pro Vercelli valevole per il Campionato di Serie B del 9 maggio u.s., chiedendone la riduzione, in tesi, ad una giornata effettiva, in ipotesi, a due giornate effettive, ovvero commutando in ammenda la parte di squalifica annullata.

Adduce la reclamante a sostegno della sua impugnazione che erroneamente il provvedimento impugnato colloca temporalmente il fatto disciplinarmente rilevante “*all’atto dell’ammonizione*” del calciatore, essendo invece questo avvenuto a circa mezzo minuto di distanza e senza alcuna connessione con tale evento, allorchè l’arbitro indietreggiava per guadagnare la posizione migliore sul campo di gioco in vista della sua ripresa, mediante la battuta del calcio di punizione concesso in occasione dell’ammonizione del Dugandzie. In buona sostanza, la società reclamante osserva che la “*spinta*” sanzionata del calciatore all’arbitro sia consistita in realtà in un gesto, privo del connotato della violenza e dell’attitudine lesiva, teso a fermare il repentino indietreggiamento dell’arbitro ignaro dell’inevitabile impatto con il calciatore, trovatosi ad un certo punto nella traiettoria della corsa all’indietro del direttore di gara.

Sulla dinamica del contatto in questione, la reclamante chiede a questa Corte di acquisire chiarimenti dall’arbitro.

Sentito il direttore di gara e ricevuta dallo stesso conferma delle circostanze addotte dalla reclamante in ordine alla tempistica, alla dinamica fattuale ed alle conseguenze del contatto verificatosi, questa Corte ritiene che il reclamo possa essere parzialmente accolto, atteso che la condotta posta in essere dal calciatore nella fattispecie può ritenersi effettivamente priva dei connotati della violenza o della minaccia.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Ternana Calcio di Terni, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc Dugandzie Marko, a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CECCARELLI LUCA SEGUITO GARA BOLOGNA/AVELLINO DEL 9.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Off. n. 105 dell’11.5.2015)

Con reclamo in data 19.5.2015, il Bologna F.C. 1909 S.p.A. ha impugnato la squalifica di 3 giornate effettive inflitta al proprio calciatore Luca Ceccarelli con provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Off. n. 105 dell’11.5.2015, in relazione ai fatti (schiaccio al volto di un avversario a gioco fermo) riferiti alla gara Bologna – Avellino, valevole per la quarantesima giornata del Campionato di Serie B del 9 maggio u.s., chiedendone la riduzione, in principalità, ad una giornata effettiva, in subordine, a due giornate effettive, anche con comminazione dei turni di squalifica annullati in sanzione pecuniaria.

Adduce la reclamante a sostegno della sua impugnazione che il provvedimento del Giudice Sportivo ha qualificato come “violento” il comportamento del Ceccarelli del tutto erroneamente ed omettendo di considerare circostanze, che depongono invece chiaramente per la configurazione di una condotta meramente antisportiva, attestata peraltro dallo stesso rapporto di gara dell’arbitro. Quest’ultimo ha avuto cura di precisare, infatti, che lo schiaccio “è stato di lieve entità”, al punto da non provocare danni fisici di sorta al volto del calciatore avversario Zito e di consentirgli di riprendere il gioco “senza bisogno dell’intervento dei sanitari”.

Adduce altresì il Bologna che la sanzione inflitta appare eccessiva laddove, nel valutare la condotta censurata, il Giudice Sportivo non ha considerato la circostanza attenuante della provocazione subita nell’occasione dal Ceccarelli, il quale avrebbe reagito al “pestone” intenzionalmente rifilatogli dal calciatore avversario Zito.

Questa Corte ritiene che il reclamo possa essere parzialmente accolto, atteso che la condotta posta in essere dal calciatore Ceccarelli nella fattispecie può ritenersi effettivamente priva dei connotati tipici della violenza, alla luce delle inequivoche e rilevanti precisazioni fornite al riguardo dal giudice di gara nel suo referto.

L’attenuante invocata non può invece essere presa in considerazione, atteso che il rapporto dell’arbitro non offre sul punto sufficienti elementi di riscontro.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Bologna F.C. 1909 di Bologna, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Ceccarelli Luca, a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO MANTOVA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. JURIC IVAN SEGUITO GARA MANTOVA/COMO DEL 10.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Off. n. 205/DIV del 12.5.2015)

Con reclamo in data 18.5.2015, preceduto da dichiarazione di reclamo con richiesta di atti in data 12.5.2015, la società Mantova Football Club S.r.l. avanzava reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Off. n.205/DIV del 12.5.2015, che squalificava per 3 gare effettive l’allenatore della squadra sig. Juric Ivan “per comportamento reiteramente offensivo verso l’arbitro durante la gara”.

Sostiene la società ricorrente che in base al referto arbitrale, da ritenersi in ogni caso fonte primaria ed incontestabile, il comportamento dell’allenatore non fosse configurabile come “reiteramente offensivo”, ma che esso fosse riconducibile all’ipotesi di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara e conseguentemente chiede la riduzione della squalifica a 2 giornate.

Esaminati gli atti di causa e ritenuto che da essi non si ricavano elementi che suffraghino la reiterazione del comportamento offensivo verso l’arbitro, tenendo anche conto che l’allontanamento dell’allenatore è avvenuto al 25 del primo tempo, codesta Corte ritiene di accogliere il ricorso proposto e, per l’effetto, ridurre la sanzione della squalifica inflitta al sig. Juric Ivan, a 2 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Mantova F.C. di Mantova, riduce la sanzione della squalifica inflitta al sig. Juric Ivan, a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO A.S.D. FUTSAL TERNANA FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI PLAYOFF SCUDETTO, SERIE A FEMMINILE, FUTSAL TERNANA/KICK OFF C5 FEMMINILE DELL'11.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 715 del 12.5.2015)

Con reclamo in data 13.5.2015 la A.S.D. Ternana Futsal Femminile avanzava reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 715 del 12.5.2015, che comminava l'ammenda di € 500,00 alla società stessa, “ perché un proprio dirigente, in corso di inibizione, nell'intervallo tra il primo ed il secondo tempo accedeva indebitamente all'interno dello spogliatoio della propria squadra”.

Sostiene la società ricorrente che il dirigente si sarebbe recato negli spogliatoi solo per rifornirsi di una bottiglietta di acqua e che sarebbe tornato sugli spalti subito dopo.

Esaminati gli atti di causa e ritenuto che essi confermino la versione prospettata dalla società codesta Corte ritiene, ferma restando la condotta sanzionabile, di accogliere parzialmente il ricorso proposto e, per l'effetto, ridurre la sanzione dell'ammenda ad €100,00.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Futsal Ternana di Preci (Perugia), riduce la sanzione dell'ammenda ad € 100,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Patrizio Leozappa, Dott. Ivan De Musso – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonello Metitieri - Segretario.

5. Ricorso U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TORROMINO GIUSEPPE SEGUITO GARA GROSSETO/GUBBIO DEL 9.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 205/DIV del 12.5.2015)

Sul ricorso presentato dalla U.S. Grosseto F.C. s.r.l., in persona dell'Amministratore Unico Sig. Luciano Cafaro, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Giotti, avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate di gara inflitta dal Giudice Sportivo Lega Pro al proprio calciatore Giuseppe Torromino, pubblicata sul Com. Uff. n. 205 del 12.5.2015.

Il Giudice Sportivo della Lega Pro ha sanzionato la squalifica per 2 giornate di gara al calciatore della U.S. Grosseto F.C. S.r.l. Giuseppe Torromino per aver reagito, alla fine della gara del 9.5.2015 con il Gubbio 1910, alle provocazioni del Sig. Giovanni Vecchioni (allenatore in seconda del Gubbio, a sua volta squalificato per tre giornate) “mettendogli le mani in faccia e spingendolo e indirizzandogli frasi offensive”.

La società sportiva ricorrente, sottolineando l'evidente e accertata provocazione subita dal proprio tesserato, chiede che la squalifica venga ridotta.

Il ricorso merita parziale accoglimento.

La condotta del calciatore Giuseppe Torromino, infatti, pur non giustificabile, è stata chiaramente provocata dal comportamento del Sig. Giovanni Vecchioni, la cui maggiore gravità è stata sanzionata con la squalifica a 2 giornate di gara, e (fortunatamente) non ha assunto alcun carattere violento, per cui la richiesta riduzione della squalifica può essere accordata.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Grosseto F.C. di Grosseto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Torromino Giuseppe, a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO POL. VIGOR PERCONTI AVVERSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ALESSANDRO LISARI SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO FASE NAZIONALE JUNIORES, VIGOR PERCONTI/ATLETICO GALLO COLBORDOLO DEL 16.5.2015
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 270 del 18.5.2015)

Sul ricorso presentato dalla Polisportiva Vigor Perconti, in persona del Presidente Sig. Maurizio Perconti, avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara inflitta dal Giudice Sportivo al proprio calciatore Alessandro Lisari, pubblicata sul Com. Uff. n. 270 del 18.5.2015.

Il Giudice Sportivo della Lega Pro ha sanzionato la squalifica per 3 giornate al calciatore della Polisportiva Vigor Perconti perché, reagendo ad un insulto, “colpiva un calciatore avversario con una leggera manata al volto, che non gli procurava tuttavia eccessivo dolore.”

La società sportiva ricorrente chiede che la squalifica venga ridotta in quanto, nella realtà dei fatti, il calciatore A. Lisari non avrebbe colpito l’avversario ma soltanto allontanato per non avere una colluttazione con il medesimo.

Il ricorso merita parziale accoglimento.

Ancorchè la ricostruzione dei fatti operata dalla società ricorrente non abbia reale corrispondenza con le risultanze del referto arbitrale, non si può non disconoscere – in linea del resto con quanto riportato dallo stesso ufficiale di gara – che “la manata” sul viso dell’avversario non è stata particolarmente violenta e non ha avuto (fortunatamente) effetti lesivi neppure minimi e che, soprattutto, è scaturita da una reazione all’insulto ricevuto così come riportato nel referto del giudice di gara. Tali circostanze inducono a ritenere congrua una sanzione disciplinare ridotta alla squalifica a 2 giornate di gara.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Pol. Vigor Perconti di Roma, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Alessandro Lisari, a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 31 luglio 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio